

## Accordo di Riservatezza

tra

GRUPPO TECNOFERRARI S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via Ghiarola Nuova nr.105, 42042 Fiorano Modenese (MO), C.F. e Reg. Imp. MO 01984990364 - Partita IVA IT 01475650352, Nr.R.E.A. MO-256988, in persona del legale rappresentante Sig.ra Paola Ferrari, d'ora innanzi "ACQUIRENTE",

e

....., (d'ora innanzi, "FORNITORE") P.IVA.....con sede in.....via....., in persona del legale rappresentante pro tempore, .....,

### Premesso che

- L'ACQUIRENTE è una società che si occupa della progettazione, della fabbricazione e della commercializzazione di macchinari per l'industria ceramica e di automazione industriale e logistica per settori industriali in genere, che realizza sulla base di sue esclusive tecnologie protette da brevetti o comunque riservate, avvalendosi, talvolta, della collaborazione di soggetti terzi per la fabbricazione di componenti, elettronici o meccanici, da inserire sui propri macchinari;
- L'ACQUIRENTE è in possesso di informazioni attinenti al *know how* tecnologico, a segreti industriali e/o commerciali, ad informazioni confidenziali e/o notizie segrete e riservate relative all'attività industriale, produttiva ed economica (di seguito anche "INFORMAZIONI RISERVATE") che costituiscono patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- nella realizzazione delle attività, il FORNITORE ed i suoi collaboratori e/o dipendenti potranno venire a conoscenza di tali INFORMAZIONI RISERVATE, in relazione alle quali è necessario mantenere il più assoluto riserbo e che pertanto richiedono adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità, della loro eventuale brevettabilità ecc., dovendosi a tal fine formulare specifici obblighi di riservatezza in capo al FORNITORE esposti nel presente Accordo di riservatezza (di seguito per brevità solo "Accordo").

### Tutto ciò premesso

si stipula e si conviene quanto segue.

#### **ART.1 OGGETTO DEL RAPPORTO.**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che devono intendersi qui integralmente richiamate.

1.2. Il presente accordo disciplina gli obblighi di riservatezza rispetto alle INFORMAZIONI RISERVATE di cui il FORNITORE venga, in qualsiasi modo, a conoscenza nel corso e in forza della collaborazione e dello svolgimento dell'attività lavorativa a favore dell'ACQUIRENTE.

#### **ART. 2 CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

2.1 Per INFORMAZIONI RISERVATE si intendono qualsivoglia informazione di proprietà dell'ACQUIRENTE che non siano di dominio pubblico, quali nozioni, concetti e *know how* riguardanti progetti, idee, disegni, schizzi, algoritmi, formule, modelli e prototipi, piani industriali, procedimenti produttivi, fotografie, dati commerciali, statistiche, scoperte, invenzioni, sviluppi, informazioni tecniche e/o tecnologiche, documenti tecnici, segreti commerciali e industriali, attività di sviluppo, di sperimentazione, di formazione, programmi informatici, banche dati, software, processi e metodi di produzione, modelli di business, concetti, nonché informazioni

finanziarie, di pianificazione aziendale e di marketing, analisi commerciali, elenco e informazioni riguardanti clienti, terzi, fornitori e qualunque altro soggetto (persona fisica o persona giuridica) che entri in contatto con l'ACQUIRENTE, analisi dei concorrenti e dei loro prodotti, perizie, pareri tecnici e/o legali relativi a beni, servizi o prodotti esistenti o in via di sviluppo, progettazione o studio.

2.2 Tali INFORMAZIONI RISERVATE potranno essere acquisite e/o fornite in qualsiasi modo, oralmente ovvero in forma scritta e/o trasmessa da terzi in qualsiasi forma e modalità e con qualsiasi supporto, nonché con modalità grafiche, dimostrative, a macchina e/o con modelli d'esempio. In ogni caso al FORNITORE è fatto espresso divieto di divulgare ogni informazione a prescindere dalla modalità di acquisizione della medesima.

2.3 L'elenco meglio precisato ai punti nn. 2.1 e 2.2 che precedono non deve intendersi come tassativo ed esaustivo ma bensì quale esemplificazione della casistica, potendo includersi nel concetto di INFORMAZIONE RISERVATA anche nuove informazioni non descrivibili al momento della sottoscrizione del presente accordo.

2.4 In nessun caso potranno essere considerate INFORMAZIONI RISERVATE:

- a) quelle che siano di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito all'acquisizione per atto o comportamento non vietato dall'ACQUIRENTE, escluso il caso di illegittima diffusione e comunicazione delle informazioni da parte del FORNITORE;
- b) quelle che erano conosciute e/o per le quali possa essere dimostrato che erano conosciute dal FORNITORE al momento del recepimento e che comunque non siano oggetto di obblighi od impegni di riservatezza previsti in apposito accordo;
- c) quelle che siano trasmesse al FORNITORE ed espressamente qualificate come non riservate.

2.5 Le sopra dette INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono patrimonio aziendale della società di rilevante importanza e di considerevole valore, la cui divulgazione potrebbe arrecare grave pregiudizio all'attività e agli interessi, anche economici, dell'ACQUIRENTE, motivo per il quale con la sottoscrizione del presente Accordo il FORNITORE si impegna espressamente a non divulgarle in alcun modo e ad attenersi ad ogni altra prescrizione contenuta nello stesso.

2.6 Le INFORMAZIONI RISERVATE portate a conoscenza del FORNITORE da parte di società controllate, consulenti, agenti e/o rappresentanti dell'ACQUIRENTE sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

### **ART. 3 CONTENUTO DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

3.1 Il FORNITORE si impegna a trattare le INFORMAZIONI RISERVATE dell'ACQUIRENTE che gli saranno trasmesse o delle quali, in qualsiasi modo, verrà a conoscenza, come segrete e strettamente confidenziali – indipendentemente dal fatto che le stesse siano specificamente identificate come “confidenziali” - e, pertanto, lo stesso impegna espressamente a non trasmetterle a terzi non autorizzati e a non divulgarle in alcun modo.

3.2 Il FORNITORE si impegna a utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE e i documenti di natura riservata che gli saranno comunicati e/o trasmessi esclusivamente per le finalità strettamente connesse con l'attività oggetto della collaborazione e a renderli noti soltanto alle persone incaricate di svolgere detto incarico, che ne abbiano effettiva necessità, impegnandosi altresì ad adottare tutte le cautele e ogni misure di sicurezza necessaria ed opportuna, secondo quanto previsto dalla diligenza professionale, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accesso a soggetti non autorizzati, sottrazione e/o manipolazione delle stesse.

3.3 Il FORNITORE garantisce e si impegna a che i suoi dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto terzo, anche alle sue dipendenze o dallo stesso incaricato per lo svolgimento di tutto o parte delle attività oggetto di collaborazione, che verrà a conoscenza di tali informazioni osserverà i presenti obblighi di riservatezza e segretezza, impegnandosi a far sottoscrivere a costoro un impegno di riservatezza di contenuto analogo al presente accordo.

Rimane fermo che, in caso di divulgazione da parte di propri dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti terzi i cui al precedente paragrafo, il FORNITORE sarà risponderà nei confronti dell'ACQUIRENTE della divulgazione delle INFORMAZIONI RISERVATE che gli stessi siano a conoscenza e/o degli eventuali danni (economici, di immagine ecc.) subiti in conseguenza di tale condotta.

3.4 Il FORNITORE non potrà, in nessuna forma e con nessun tipo di dispositivo, utilizzare, trasferire, riprodurre, trasmettere, copiare in tutto o in parte le INFORMAZIONI RISERVATE di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività e della collaborazione. Qualora avesse la necessità di comunicare a terzi notizie e/o informazioni sull'attività svolta nell'interesse e per conto dell'ACQUIRENTE, il FORNITORE dovrà domandare il preventivo consenso scritto dell'ACQUIRENTE. Rimane comunque fermo l'obbligo, a carico del FORNITORE, di avvertire ed informare terzi, che vengano a conoscenza di tali INFORMAZIONI RISERVATE, della natura strettamente confidenziale e riservata di dette informazioni, nonché di far sottoscrivere agli stessi un apposito documento o accordo in forma scritta, che riporti tutti gli obblighi di riservatezza qui richiamati.

3.5 Il FORNITORE si impegna a mantenere la più totale riservatezza altresì sull'esistenza ed il contenuto del presente Accordo e sui rapporti e sulle trattative intercorse con l'ACQUIRENTE, così come sull'esistenza ed il contenuto di qualsiasi altro dato, documento, considerazione e/o discussione scambiati ed intervenuti fra le parti stesse, anche se riferiti ad altri ed ulteriori accordi.

3.6 Al termine delle attività oggetto della collaborazione o alla sua cessazione per qualsiasi motivo intervenuta, il FORNITORE riconsegnerà all'ACQUIRENTE tutti gli originali e tutte le riproduzioni, anche autorizzate, in qualsiasi formato, di documenti, disegni, progetti, schizzi o altro materiale che contenga o si riferisca alle INFORMAZIONI RISERVATE, con altresì l'impegno a riconsegnare i documenti e/o a distruggere qualsiasi supporto su cui le stesse siano contenute.

Il FORNITORE si impegna a confermare all'ACQUIRENTE, in forma scritta al momento dell'interruzione del rapporto e/o della collaborazione, di aver provveduto ad adempiere all'obbligo sopra menzionato tempestivamente e, comunque, non oltre il termine espressamente indicato dall'ACQUIRENTE, e di non aver conservato alcun tipo di documento in qualsiasi formato.

Il FORNITORE risponderà della mancata riconsegna e/o distruzione dei sopra detti supporti nonché di ogni ulteriore danno subito dall'ACQUIRENTE conseguente alla mancata riconsegna e/o distruzione dei sopra detti dispositivi.

#### **ART. 4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

4.1 Il FORNITORE dà atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di natura patrimoniale e di sfruttamento economico relativi alle componenti elettroniche o meccaniche realizzate per conto dell'ACQUIRENTE nel corso del rapporto di collaborazione, spettano in via esclusiva all'ACQUIRENTE, in capo al quale rimangono di esclusiva proprietà dell'ACQUIRENTE e che potranno dallo stesso essere concesse ai soli scopi indicati nel presente Accordo. E', quindi, espressamente vietata al FORNITORE - sia durante le trattative, che durante lo svolgimento del rapporto di collaborazione nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi ragione - la realizzazione di prodotti che interferiscano, direttamente o indirettamente, con tali diritti. In tal caso il FORNITORE sarà tenuto a rispondere di ogni danno conseguente a tale condotta.

4.2 In nessun caso il FORNITORE potrà avanzare alcun diritto e/o pretesa in relazione alle sopra detto INFORMAZIONI RISERVATE, nonché in nessun caso il presente Accordo offre e/o concede al FORNITORE alcun diritto e/o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente o futuro, marchio

di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di esclusiva proprietà dell'ACQUIRENTE. Il presente accordo non implica in alcun modo l'acquisizione di diritti di uso o licenze, da parte del FORNITORE, sulle INFORMAZIONI RISERVATE.

4.3 Il FORNITORE garantisce che nello svolgimento della collaborazione con l'ACQUIRENTE non farà uso di conoscenze, metodi di lavorazione o altro che possano costituire violazione di diritti di terzi e si impegna a tenere indenne e a manlevare l'ACQUIRENTE da ogni rivendicazione e/o domanda che venisse avanzata a tale riguardo.

#### **ART. 5 ESCLUSIVA**

5.1. In conseguenza di quanto previsto al punto n. 4 che precede, e in considerazione della natura esclusiva dei diritti in capo a l'ACQUIRENTE, per tutta la durata della collaborazione nonché successivamente alla stessa, il FORNITORE non potrà, in alcun modo, impiegare i risultati della presente collaborazione o parti di essi a favore di terzi, né potrà farne egli stesso utilizzo, in alcun modo, né direttamente né indirettamente per interposta persona fisica o giuridica, per lo svolgimento di attività commerciali e/o industriali o comunque attinenti alla propria attività imprenditoriale. Il medesimo divieto vale anche in caso di utilizzo di tutti o di parte dei risultati della presente collaborazione anche per finalità estranee allo svolgimento della propria attività imprenditoriale.

Il mancato rispetto di tale clausola determinerà il diritto in capo all'ACQUIRENTE di interrompere qualunque collaborazione in corso con il FORNITORE e, in caso di continuazione di tali condotte, di domandarne, anche giudizialmente, la cessazione di ogni utilizzo ed il risarcimento di ogni danno.

#### **ART. 6 DURATA DELL'ACCORDO**

6.1. Gli obblighi di riservatezza indicati nel presente Accordo dovranno essere osservati per tutta la durata della collaborazione, nonché nel corso di eventuali trattative ed anche successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi ragione essa sia avvenuta e sino a quando le informazioni di cui al presente accordo non siano divenute di pubblico dominio per fatti non imputabili al FORNITORE e comunque non oltre un periodo di 10 anni decorrente dall'interruzione del rapporto.

#### **ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE**

7.1 Il FORNITORE non potrà cedere il presente Accordo, o alcuno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'ACQUIRENTE.

#### **ART. 8 MODIFICHE ALL'ACCORDO**

8.1 Il presente Accordo costituisce manifestazione del raggiungimento dell'incontro delle volontà tra le Parti degli obblighi e dei diritti nascenti dal medesimo, sostituendo qualsiasi precedente intesa intercorsa tra le stesse sul punto. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà efficace e vincolante solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

#### **ART. 9 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.**

9.1 Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

9.2 In caso di contrasto di una o più clausole del presente Accordo con provvedimenti di Legge e/o giudiziali, nel dubbio, lo stesso dovrà essere interpretato nel senso in cui lo stesso possa avere un qualche effetto anziché secondo quello in cui non ne avrebbe alcuno. In ogni caso ogni interpretazione del presente Accordo

deve sempre e comunque essere effettuata nel senso di tutelare le INFORMAZIONI RISERVATE ed impedirne in qualsiasi modo la divulgazione o l'utilizzazione da parte del FORNITORE o di terzi.

9.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si intendono interamente richiamate le disposizioni in materia del Codice Civile.

9.4 In relazione ad ogni controversia che dovesse nascere in merito all'esecuzione, efficacia, interpretazione e/o risoluzione, del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva ed inderogabile, il foro di Modena.

#### **ART. 10 CLAUSOLA DI CHIUSURA**

10.1 In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dall'Accordo da parte dell'ACQUIRENTE o la tolleranza nei confronti di una condotta posta in essere in contrasto con quanto previsto nel presente Accordo o il mancato esercizio delle tutele previste dalla Legge in caso di violazione potrà essere intesa quale rinuncia, tolleranza o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.

Fiorano Modenese, li \_\_\_\_\_

Gruppo TecnoFerrari SpA

Fornitore

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Le parti dichiarano che tutte le pattuizioni di cui al presente Accordo sono state oggetto di negoziazione tra le Parti, ed attentamente lette, visionate ed approvate da entrambe.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., vengono specificamente approvate per iscritto gli articoli 3 (contenuto dell'obbligo di riservatezza), 4 (proprietà intellettuale e proprietà dei risultati), 5 (esclusiva), 6 (durata dell'Accordo), 7 (divieto di cessione), 9 (legge applicabile e foro competente) e 10 (clausola di chiusura).

Fiorano Modenese, li \_\_\_\_\_

Gruppo TecnoFerrari SpA

Fornitore

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

## POLITICA PER LA QUALITA'

Gruppo TecnoFerrari S.p.A. si occupa di automazione dal 1973 ed ha accompagnato la crescita e lo sviluppo dell'industria ceramica dagli albori fino ad oggi, sviluppando conoscenze ed esperienze in un settore industriale che prima di altri ha riconosciuto proprio nell'automazione la chiave del successo. Oggi questo sapere è il plus che TecnoFerrari offre ai propri clienti, in ogni ambito produttivo o merceologico: soluzioni efficaci e su misura per tutte le movimentazioni necessarie in un'industria di processo e specialmente in campi specifici come food, beverage, carta e farmaceutico.

Alle esigenze specifiche di ogni cliente TecnoFerrari risponde con una soluzione su misura per le loro necessità, proponendo soluzioni dedicate. Alla complessità del ciclo produttivo TecnoFerrari offre: soluzioni innovative, flessibilità di approccio, semplificazione dei processi e miglioramento delle prestazioni.

Per migliorare e consolidare le proprie attività, l'Azienda ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015.

I principi che guidano il Sistema Gestione Qualità di TecnoFerrari sono:

- Qualità del prodotto;
- Personalizzazione del prodotto e del servizio offerto al cliente;
- Innovazione;
- Apertura verso nuovi settori e mercati;
- Cooperazione tra reparti per un approccio orientato al cliente.

La Direzione di TecnoFerrari, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale, si impegna a:

- garantire l'applicazione, il funzionamento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, monitorando in modo costante i propri processi, attività e obiettivi posti;
- soddisfare le esigenze dei propri clienti e tutti i requisiti applicabili, partendo dal presupposto che i clienti rappresentano un'opportunità di crescita e innovazione;
- analizzare il contesto in cui la Società opera al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi che incombono sulla propria organizzazione, cogliendo le opportunità di miglioramento più idonee;
- in linea con la presente Politica, fissare obiettivi e programmi per la Qualità;
- riesaminare periodicamente e comunicare la presente Politica per la Qualità a tutti i dipendenti e collaboratori e a farne comprendere i contenuti.

Riteniamo che per perseguire gli impegni e gli obiettivi che TecnoFerrari si pone sia fondamentale investire nella collaborazione tra le persone e nel comunicare ed affermare, all'interno di tutti i reparti, il Sistema di Gestione per la Qualità al fine di renderlo uno strumento di lavoro per tutti.

Fiorano Modenese, 07 dicembre 2018

La Direzione